

**SCHEMA DI CONVENZIONE  
PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN FRAZIONE  
FARAONE**

tra il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata e l'Associazione \_\_\_\_\_ per l'affidamento della gestione, manutenzione e custodia del campo sportivo in Frazione Faraone, in attuazione della deliberazione consiliare n. \_\_\_ del .././.....

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, con il presente atto, da valere ad ogni effetto di legge,

tra

il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE), codice fiscale 00196900674, che per brevità sarà di seguito denominato "Comune", per il quale interviene il Dott. ....

e

l'Associazione \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, che per brevità sarà di seguito denominata "Associazione", per la quale interviene il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, domiciliato/a, per la carica, presso la predetta sede sociale;

si conviene e stipula quanto segue:

*Art.1*

(Oggetto della convenzione)

Il Comune affida all'Associazione \_\_\_\_\_ il servizio di gestione, custodia e manutenzione dell'impianto sportivo polivalente in Frazione Faraone, comprensivo dell'area verde adiacente la struttura di Piazza San Felice.

Detto impianto, come meglio individuato nell'allegata planimetria, viene consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e di cui l'Associazione dichiara espressamente di averne preso conoscenza. Per la consegna sarà redatto, congiuntamente dalle parti, apposito verbale di consistenza.

*Art.2*

(Scopo)

Scopo dell'affidamento è provvedere alla gestione, manutenzione e custodia del predetto impianto al fine di preservarlo dal naturale deterioramento e per mantenerlo in buono stato di funzionamento, prolungandone la vita utile.

Rappresenta ulteriore scopo il perseguimento delle finalità sportive e sociali, cui l'impianto è destinato e che l'Associazione si prefigge di raggiungere.

L'affidamento della gestione del suddetto impianto sportivo si ispira ai seguenti principi:

- Valorizzazione della pratica sportiva

Finalità dell'affidamento è la valorizzazione dell'impianto come luogo di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale per il benessere psicofisico. A tale scopo l'utilizzazione dell'impianto dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni ricreative e per il tempo libero complementari, che andranno preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale. La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune proprietario con idoneo provvedimento scritto;

- Qualificazione del personale

Il gestore, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale nei confronti di tutte le tipologie di utenti, fornendo a tutti gli operatori opportune istruzioni;

- Tutela del bene pubblico

L'utenza dovrà essere sensibilizzata ad un uso rispettoso degli ambienti ed all'uso parsimonioso delle risorse energetiche;

- Qualità del servizio

Dovrà essere garantita una costante flessibilità operativa, perseguendo, nelle strutture e nell'organizzazione, la qualità del servizio, osservando i seguenti fattori: celerità, semplificazione delle procedure, trasparenza, obiettività ed equità;

- Tutela della salute degli utenti

Dovranno essere rispettate in toto le disposizioni normative, nazionali e regionali, compreso quelle vigenti a seguito dell'emergenza sanitaria Covid 19 in merito all'organizzazione e alla gestione di strutture sportive.

### Art.3

(Uso dell'impianto)

L'Associazione dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del "buon padre di famiglia". L'Associazione dovrà osservare tutte le norme di sicurezza e d'igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

### Art.4

(Durata e contributo)

L'affidamento del servizio di gestione, custodia e manutenzione di cui trattasi avrà la durata di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dal \_\_/\_\_/\_\_\_\_ e fino al \_\_/\_\_/\_\_\_\_.

E' previsto per il suddetto servizio un contributo per rimborso forfettario omnicomprensivo annuale a carico del Comune dell'importo di €. .... (euro...), oneri di legge compresi, da liquidare nel corso dell'anno in rate semestrali posticipate, a seguito delle verifiche effettuate in ordine alla corretta gestione dell'impianto e del servizio.

Il Comune, in relazione alla puntuale osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per la conduzione del servizio, ha facoltà di sospendere i pagamenti all'Associazione aggiudicataria qualora siano state contestate inadempienze sino a quando la stessa non si adegui agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dalla presente convenzione e dal contratto.

### Art.5

(Obblighi del soggetto gestore)

All'Associazione spetta:

1. l'apertura e la chiusura, la custodia e la predisposizione dell'impianto in modo idoneo a rendere possibile lo svolgimento delle attività e la sorveglianza dell'intero complesso per tutto l'orario di funzionamento dello stesso;
2. la custodia delle chiavi della struttura, dei singoli impianti e delle relative attrezzature;
3. la vigilanza sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenza all'interno degli impianti e controllo del corretto uso da parte degli utilizzatori;

4. la pulizia giornaliera dell'impianto e delle aree scoperte di pertinenza in modo tale da consentire l'uso costante dei medesimi in un idoneo stato d'igiene e decoro;
5. la manutenzione ordinaria ovvero interventi di piccola manutenzione e gli interventi di manutenzione del verde;
6. l'ispezione e la pulizia periodica delle caditoie, dei canali, dei fossati e dei pozzetti di drenaggio di eventuali linee elettriche e di irrigazione;
7. le opere di giardinaggio, compresa la tosatura di piante siepose, il decespugliamento, la raccolta dei rami e del fogliame, la messa a dimora di piante e fiori forniti dall'Amministrazione comunale, trattamenti antiparassitari, etc.;
8. la raccolta, l'asportazione e lo smaltimento, nei modi e forme di legge, di tutti i materiali di rifiuto presenti all'interno degli impianti.

L'Associazione che gestisce l'impianto deve:

- a) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
- b) concedere libero e gratuito accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno organizzate dal Comune;
- c) garantire l'uso pluralistico degli impianti, particolarmente per le fasce d'uso rivolte alle categorie di utenti che il Comune potrà indicare (bambini, anziani, piccole società sportive, etc.);
- d) consentire l'uso quotidiano e gratuito delle strutture sportive ricreative, degli spazi verdi, da parte del Comune e delle scuole, secondo tempi e modi che verranno concordati fra le parti interessate.
- e) concedere l'uso e l'accesso agli impianti al pubblico senza pagamento di tariffe.

Sono, pertanto, a carico del gestore:

1. osservazione scrupolosa delle norme igienico-sanitarie ed in particolare delle disposizioni normative, nazionali e regionali, vigenti a seguito dell'emergenza sanitaria Covid 19;
2. osservanza delle norme previdenziali, assistenziali ed infortunistiche in base alla normativa vigente;
3. comunicazione di ogni incidente alle autorità competenti;
4. le spese necessarie per la pulizia, funzionamento e custodia degli impianti, ivi compresa le aree circostanti i campi di gioco, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra l'Associazione medesima ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art.1676 c.c..

Il gestore dell'impianto si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, l'impianto sempre in perfetto stato di funzionalità. Il gestore organizzerà i servizi di cui sopra in modo autonomo e con le modalità che ritiene opportuno e conveniente.

Il Comune si riserva la facoltà di stabilire l'esecuzione di determinati lavori o servizi entro un congruo termine perentorio che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze collegate al buono e corretto funzionamento del servizio, senza che per questo il gestore possa accampare diritti, pretese, rimborsi o indennizzi di sorta.

L'affidatario della gestione ha l'obbligo di prendere in consegna la struttura sportiva nello stato di fatto in cui si presenta ed attivare tutti i servizi contemplati dal presente capitolato di gara e dai relativi allegati con la redazione di apposito verbale di consistenza.

L'utilizzo dell'impianto sprovvisto di illuminazione, è limitato all'illuminazione naturale, quindi fino al massimo un ora prima del tramonto.

## Art.6 (Modifiche dell'impianto)

Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto del presente affidamento, senza specifica autorizzazione formale del Comune. Se tali modificazioni od innovazioni dovessero richiedere prove di usabilità, agibilità ed omologazione dell'impianto, l'Associazione dovrà acquisirle a sua cura e spese. Ogni opera o impianto,

stabilmente costruito o infisso al suolo e realizzato senza la preventiva autorizzazione ai sensi del presente articolo, resterà al termine del rapporto acquisito alla proprietà comunale senza compenso alcuno per l'Associazione. È fatta salva la facoltà del Comune di disporre l'immediata demolizione a spese e cura dell'Associazione.

#### Art.7

##### (Manutenzione Area Verde di Piazza San Felice)

L'Associazione si impegna - a mero titolo di collaborazione e senza finalità alcuna di lucro - a mantenere e curare l'area verde di Piazza San Felice. Tale servizio si espletterà tramite il taglio dell'erba con cadenza periodica, preferibilmente ogni dieci giorni nel periodo primavera-estate e autunno e almeno ogni bimestre nel periodo invernale, compresa la potatura di piante arbustive e siepose, decespugliamento, raccolta di rami e fogliame, eventuale messa a dimora di piante e fiori forniti dal Comune, trattamenti antiparassitari, etc..., oltre a quanto previsto al precedente punto 5.

2. L'Associazione per l'espletamento dei predetti servizi, potrà usare i materiali e le attrezzature che ritiene idonei e convenienti, purché conformi alle norme di legge, assumendo a proprio carico ogni conseguente e connessa responsabilità.

3. Il Comune si riserva la facoltà di stabilire l'esecuzione di determinati lavori o servizi entro un congruo termine perentorio che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze collegate al buono e corretto funzionamento del servizio, senza che per ciò l'Associazione possa accampare diritti, pretese, rimborsi o indennizzi di sorta.

#### Art.8

##### (Personale)

L'Associazione è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza previdenza e disciplina infortunistica, tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e delle malattie professionali assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. A seguito dell'emergenza epidemiologica Covid 19 si richiede all'Associazione il rispetto delle disposizioni normative, nazionali e regionali, vigenti, nonché la definizione di un protocollo di sicurezza anticontagio Covid 19 per l'espletamento del servizio in oggetto, con oneri a carico dell'Associazione, che dovrà essere allegato alla presente convenzione.

#### Art.9

##### (Oneri a carico del Comune)

Sono a carico del Comune tutte le manutenzioni straordinarie e le modifiche all'impianto. Per manutenzioni straordinarie s'intendono tutte quelle che non sono contenute nell'elenco delle ordinarie ed in particolare interventi sulle strutture murarie, sugli impianti idrici, derivanti da problematiche non connesse all'uso; altresì, sono da considerarsi manutenzioni straordinarie tutti gli adeguamenti che dovessero interessare le strutture per sopraggiunte modifiche normative. Il Comune provvede a mantenere a norma tutte le strutture e l'impianto sportivo oggetto del servizio, in base alla normativa vigente e nei termini di legge in vigore. L'Associazione non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, miglioria inerenti alle strutture ed all'impianto sportivo, che l'Amministrazione Comunale intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno. Sono, inoltre, a carico del Comune eventuali spese relative alle utenze: fornitura idrica, fornitura di energia elettrica e fornitura di gas, sempre preventivamente autorizzate dal Comune.

#### Art.10

(Utilizzo dell'impianto da parte dell'Amministrazione Comunale)

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di utilizzare l'impianto sportivo per attività e/o manifestazioni patrocinate dalla stessa ogni qualvolta lo riterrà opportuno per iniziative promosse o patrocinate mediante un preavviso all'Associazione di almeno 7 (sette) giorni dalla data o dalle date previste per l'utilizzo garantendone la riconsegna nello stesso ordine in cui li ha ricevuti.

#### Art.11

(Utilizzo dell'impianto sportivo in orario scolastico da parte degli Istituto Scolastici)

L'utilizzo dell'impianto da parte degli Istituti Scolastici, per lo svolgimento di attività didattica e di educazione fisica/motoria, attività sportiva scolastica a carattere agonistico, manifestazioni sportive organizzate e curate dalle scuole di ogni ordine e grado, sarà riservato sempre gratuitamente, durante l'anno scolastico, nell'orario mattutino ed anche pomeridiano preventivamente richiesto dalla Direzione Didattica di apertura. Gli Istituti Scolastici comunali, provvedono a fare dettagliata richiesta al Comune con congruo anticipo, almeno 7 (sette) giorni prima, al fine di consentire all'Impresa affidataria la programmazione delle attività e la predisposizione delle strutture sportive.

#### Art.12

(Coperture assicurative)

La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo dell'Associazione e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. L'Associazione stessa assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività richiesta dalla presente convenzione. A tale scopo, l'Associazione è tenuta a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza o Istituto bancario, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), nonché per la copertura di eventuali danni che dovessero derivare all'impianto in ogni sua parte, immobili, attrezzature, arredi, servizi, accessori e quant'altro per qualsivoglia causa anche per caso fortuito, danneggiamento e atti vandalici. Il massimale della polizza per R.C.T., nella quale esplicitamente deve essere indicato che l'Amministrazione Comunale debba essere considerata "terza" a tutti gli effetti con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, non potrà essere inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro e per anno assicurativo, mentre la polizza per i danni dovrà garantire almeno euro 100.000,00 (centomila/00) per sinistro per danni a persona, cose e/o animali. Le polizze, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dal gestore al Comune prima della stipulazione del contratto, e comunque prima dell'avvio del servizio. Tali polizze dovranno coprire l'intero periodo del servizio: scoperti e franchigie sono a carico del gestore. Qualora le polizze, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovessero risultare adeguate all'attività oggetto dell'appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, la ditta aggiudicataria è tenuta a renderle conformi a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale.

#### Art.13

(Pubblicità)

Il gestore è autorizzato ad effettuare in forma sonora la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto dell'affidamento, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi

vigenti; è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Resta a carico dell'affidatario il pagamento in favore del Comune delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale. È data facoltà all'affidatario di sub-affidare l'esercizio della pubblicità commerciale. Il sub-affidatario e l'affidatario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi con il suddetto esercizio. Le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, con sede legale a Sant'Egidio alla Vibrata, possono apporre, all'interno dell'impianto sportivo, striscioni, pannelli o affissi di altro genere con finalità pubblicitarie, nel corso di manifestazioni sportive dilettantistiche che le riguardano (gare, etc.) o di propria iniziativa. Le pubblicità esposte non dovranno contenere messaggi rivolti a favorire il consumo di alcool e tabacco. Il materiale pubblicitario esposto dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di antincendio e di sicurezza e, comunque, tutte le norme applicabili e compatibili con la natura degli impianti sportivi. Dovrà altresì essere non contundente ed allestito in modo da non ostruire o mascherare lampade, uscite di emergenza o la visuale agli spettatori. Il gestore assume ogni onere connesso alla pubblicità e sarà responsabile delle verifiche in merito alla sicurezza, manutenzione e decoro della pubblicità installata assumendosi ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni che potranno derivarne a terzi e lasciando indenne, senza eccezioni, il Comune da ogni responsabilità.

#### Art.14 (Tutela dei dati personali)

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/67 l'Associazione è designata quale responsabile del trattamento dei dati personali, che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti al presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso. L'Associazione dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/67 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento. L'Associazione assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati i dati e le informazioni in cui venga in possesso e non li divulghi. L'Amministrazione e l'Associazione prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto, con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

#### Art.15 (Sicurezza)

Sono a carico dell'Associazione gli eventuali adempimenti previsti dal D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.. Così come sopra indicato si richiede che, a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid 19, l'appaltatore rispetti in toto le disposizioni normative, nazionali e regionali, vigenti, nonché definisca il protocollo di sicurezza anticontagio Covid 19 per l'espletamento del servizio in oggetto, con oneri a proprio carico.

#### Art.16 (Risoluzione e recesso del contratto)

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere con effetto immediato la presente convenzione in qualsiasi momento in caso di inadempimenti relativi agli oneri a carico dell'Associazione e comunque di recedere per qualsiasi motivo, dandone un preavviso di trenta giorni. L'associazione potrà recedere dalla presente convenzione, dando preavviso di almeno sei mesi.

Art.17  
(Controversie contrattuali)

Tutte le controversie inerenti all'esecuzione del servizio in oggetto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Teramo.

Art.18  
(Disposizioni generali e finali)

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. Il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che l'Associazione ed a terzi potessero derivare dalla presente convenzione. L'Associazione dichiara di conoscere ed approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 Codice Civile, le clausole contenute negli articoli della presente convenzione e, in particolare, gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, che dichiara espressamente di accettare con la sottoscrizione della presente convenzione.

La convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico dell'Associazione.

Le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse, e quant'altro occorra per dare corso legale alla convenzione, immediate e future, saranno a carico dell'Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione.

per il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata

per l'Associazione

\_\_\_\_\_

il Legale Rappresentante Sig./Sig.ra

\_\_\_\_\_